

Agli

Uffici Esportazione

Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio

Segretariati regionali

E, p.c.

Al Capo di Gabinetto

Al Segretario generale

Al Capo Ufficio legislativo

Oggetto: Art. 68, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2004 – Valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione – Indirizzi di carattere generale stabiliti con decreto del Ministro - CIRCOLARE.

Alcune recenti pronunce giurisprudenziali in materia di esportazione di opere d'arte hanno annullato gli atti ministeriali di diniego all'esportazione e consequenziale dichiarazione d'interesse culturale per difetto di motivazione, con specifico riferimento al mancato rispetto degli Indirizzi di carattere generale oggi contenuti nel DM n. 537 del 2017.

Gli Indirizzi di carattere generale sono espressamente richiamati dall'art. 68, comma 4, del Codice per quanto attiene alla valutazione sul rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione. L'art. 68, comma 6, dispone poi che il diniego all'esportazione comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale del bene, con ciò prevedendo un nesso di consequenzialità necessaria tra il diniego all'esportazione e la dichiarazione di interesse del bene.

La ricordata giurisprudenza ha affermato il principio secondo il quale, pur rimanendo ferma e incontestata la discrezionalità tecnica che caratterizza il giudizio dell'amministrazione sulla sussistenza dell'interesse culturale, non sindacabile dal Giudice, tuttavia il rispetto degli Indirizzi si pone come ineliminabile condizione di legittimità per il provvedimento di competenza.

Conseguentemente, si ritiene necessario fornire alcune indicazioni operative sul procedimento amministrativo, ivi compreso uno schema di riferimento per la redazione della relazione storico-artistica da allegare ai provvedimenti.





1. Indirizzi di carattere generale di cui al decreto ministeriale n. 537 del 2017

Come noto, l'art. 68, comma 4, del Codice, prevede: "Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione accertano se le cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell'articolo 10. Nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti con decreto del Ministro, sentito il competente organo consultivo".

Tali Indirizzi sono oggi stabiliti nel **DM n. 537 del 2017**, recante "Indirizzi di carattere generale per la valutazione del rilascio o del rifiuto dell'attestato di libera circolazione da parte degli uffici esportazione delle cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico".

La finalità della norma, sottesa alla predisposizione di Indirizzi di carattere generale a cui gli Uffici di esportazione sono tenuti ad attenersi in sede di diniego di attestato di libera circolazione, è la riconosciuta esigenza di evitare giudizi non sostenuti da adeguata motivazione critica, ancorando la motivazione del provvedimento "restrittivo" della proprietà privata alla concorrenza di determinati parametri.

Il decreto elenca i seguenti sei elementi di valutazione:

- 1. qualità artistica dell'opera;
- 2. rarità (in senso qualitativo e/o quantitativo);
- 3. rilevanza della rappresentazione;
- 4. appartenenza a un complesso e/o contesto storico, artistico, archeologico, monumentale;
- 5. testimonianza particolarmente significativa per la storia del collezionismo;
- **6.** testimonianza rilevante, sotto il profilo archeologico, artistico, storico, etnografico, di relazioni significative tra diverse aree culturali, anche di produzione e/o provenienza straniera.
- Il decreto ministeriale, nel richiamare <u>la necessità di associare in parte motiva del</u> <u>provvedimento di diniego almeno due dei predetti criteri,</u> fornisce poi elementi specifici riferiti a ciascuno degli indirizzi sopra riportati.

In particolare:

- 1. La qualità artistica, oltre a non poter costituire "l'unico elemento per giustificare un diniego", dovrà essere valutata in relazione al "magistero esecutivo" (ovvero alla qualità formale e/o all'abilità tecnica impiegata nella realizzazione materiale dell'opera), alla "capacità espressiva" (da rilevare con strumenti conoscitivi di tipo storico e critico, attraverso valutazioni comparative con opere coeve dello stesso autore o del medesimo contesto geografico) e alla "invenzione, originalità" (avuto riguardo all'innovazione non passeggera che essa introduce, divenendo stimolo per lo sviluppo futuro sotto plurimi profili: culturale, artistico, linguistico, tecnico-funzionale).
- 2. La rarità va rappresentata come elemento di valutazione di tipo sia qualitativo che quantitativo: il primo aspetto è legato alla rilevanza o alla diversità formale, contenutistica, tipologica e alla complessità tecnica di un manufatto; il secondo profilo è connesso piuttosto alla sussistenza, al livello di presenza o di reperibilità di opere dello stesso autore. Anche se non è possibile ancorare il concetto di rarità, da un punto di vista quantitativo, a un numero definito di opere dello stesso autore





o esemplari simili, la presenza di tali opere in collezioni pubbliche o contesti privati vincolati impone un particolare rigore nella motivazione di un provvedimento di diniego.

La rarità dell'opera dovrà essere valutata in rapporto a: un determinato autore, o centro, o scuola, o contesto di provenienza, anche qualora si tratti di ambiti stranieri; la tipologia, la cronologia, la morfologia dell'opera; i materiali, le tecniche esecutive, anche nell'ambito della produzione artigianale o industriale; il grado di presenza in collezioni pubbliche o contesti privati vincolati nel territorio nazionale; la rilevanza storico-cronologica e/o il valore di prototipo per oggetti relativi alla storia della scienza, della tecnica, dell'industria.

- **3.** La **rilevanza della rappresentazione** va intesa come la presenza nella cosa di un non comune livello di qualità e/o importanza culturale, storica, artistica, geografica o etnoantropologica, in rapporto a: aspetti di iconografia/iconologia; esistenza di importante documentazione o testimonianza storica, geografica o sociale, compresa la storia del costume.
- 4. L'appartenenza a un complesso e/o contesto storico, artistico, archeologico, monumentale dovrà essere valutata in rapporto alla disponibilità di elementi di conoscenza tali da consentire l'affermazione, sicura o documentabile in vario modo, della sua sussistenza nel caso concreto esaminato, senza tuttavia che sia richiesta la identificazione puntuale del luogo o contesto originario. Qualora si voglia proporre il diniego in base alla valenza pertinenziale più che al valore intrinseco del bene, occorrerà inoltre argomentare il provvedimento con cura particolare, illustrando anche la rilevanza del complesso e/o contesto di origine o storicizzato.
- 5. La testimonianza particolarmente significativa per la storia del collezionismo dovrà essere valutata in rapporto soprattutto alle collezioni storiche italiane, caratterizzate da un intento collezionistico riconoscibile, o con riferimento a un complesso ben individuabile di tradizioni culturali o sociali che esprima la storia delle tradizioni locali.
- 6. Testimonianza rilevante, sotto il profilo archeologico, artistico, storico, etnografico, di relazioni significative tra diverse aree culturali, anche di produzione e/o provenienza straniera. Il criterio di valutazione riguarda le relazioni significative tra diverse aree culturali e in particolare il dialogo e gli scambi tra la cultura italiana e il resto del mondo. Per quanto riguarda le opere provenienti da aree geografiche straniere, tale profilo va valutato in termini di arricchimento culturale derivante dalle interconnessioni territoriali, tenendo conto della specifica attinenza alla storia della cultura in Italia (per esempio, l'appartenenza a una collezione storica italiana).

2. Diniego all'esportazione. Obbligo di motivazione puntuale.

Risulta perciò necessario – a pena di illegittimità del provvedimento, come detto – che emerga dalla motivazione del diniego una valutazione puntuale, rispettosa degli Indirizzi di carattere generale fissati nel predetto decreto ministeriale. La motivazione non potrà limitarsi a un generico richiamo degli Indirizzi o ricorrere a formule stereotipate.

A tal fine **nella relazione storico-artistica**, da allegare a fondamento motivazionale del provvedimento di diniego, dovranno essere esplicitati con chiarezza i criteri (almeno due) che si ritengono compresenti tra quelli contenuti nel decreto 537/2017 sopra citato e gli elementi





argomentativi in base ai quali tale concorrenza, indispensabile ai fini del diniego all'esportazione, è ritenuta sussistere.

Ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, inoltre, è necessario – a pena di illegittimità - che la formale adozione del provvedimento di diniego sia preceduta dalla comunicazione di tutti i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, assegnando un termine di almeno dieci giorni all'istante per presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Qualora pervengano osservazioni, le stesse dovranno essere puntualmente esaminate:

- se le stesse sono ritenute convincenti, la proposta di accoglimento dovrà essere previamente partecipata alla Direzione generale per il necessario avallo, preordinato al rilascio dell'attestato;
- 2. se le stesse sono ritenute non convincenti, sarà adottato il provvedimento di diniego che dovrà dar conto dell'avvenuto esame e delle ragioni del mancato accoglimento.

In sede di diniego **non potranno essere addotti motivi nuovi**, non previamente comunicati, ad eccezione di quelli conseguenti alle eventuali osservazioni dell'interessato.

Si precisa che la relazione storico-artistica, se già redatta in sede di preavviso, potrà essere, ove ritenuto opportuno, eventualmente aggiornata.

3. Avvio del procedimento dichiarativo dell'interesse culturale.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 68 del Codice sopra richiamato, in sede di valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, gli uffici di esportazione accertano se le cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell'articolo 10.

Il successivo comma 6 del medesimo articolo precisa che il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell'articolo 14. A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato gli elementi di cui all'articolo 14, comma 2, del Codice, e le cose sono sottoposte alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo.

Va da sé che in sede di avvio del procedimento dichiarativo ci si avvale, ordinariamente, della stessa relazione storico-artistica allegata al diniego, nella quale sono evidenziati almeno due dei criteri contenuti nel DM 537/2017.

Anche in questo caso, nel corso del procedimento dichiarativo dell'interesse culturale, dovranno essere puntualmente esaminate eventuali osservazioni dell'interessato.

All'esito dell'esame delle osservazioni, la relazione storico-artistica, predisposta in sede di diniego e contestuale avvio del procedimento dichiarativo, da allegare al provvedimento di vincolo, potrà essere opportunamente aggiornata.

In ogni caso si raccomanda che in sede provvedimentale sia rispettato il parallelismo con l'avvio del procedimento sulla qualificazione dell'interesse culturale, come declinato dalle lettere del comma 3 dell'art. 10 del Codice. Qualora siano rilevati nel corso del procedimento profili ulteriori di





interesse culturale ¹, gli stessi dovranno essere comunicati all'interessato con specifico atto di avvio del relativo procedimento, integrativo rispetto a quanto già comunicato, al fine di consentire la piena partecipazione procedimentale ai soggetti interessati anteriormente all'adozione del provvedimento finale.

4. Predisposizione della relazione storico-artistica

Al fine di migliorare l'efficacia e la sostenibilità della correttezza dell'azione amministrativa e per uniformare le modalità di predisposizione degli atti, si richiede di voler strutturare le relazioni storico artistiche sulla base della seguente traccia:

- 1. intestazione contenente i dati identificativi dell'opera (definizione, autore o ambito culturale, titolo/ soggetto, datazione/ cronologia, materia e tecnica, misure);
 - 2. descrizione dettagliata dell'opera;
- 3. informazioni eventualmente disponibili relative all'attuale collocazione o proprietà, provenienza e vicende collezionistiche;
- 4. disamina puntuale degli elementi di valutazione dell'interesse dell'opera con esplicito riferimento ai criteri individuati (almeno due);
 - 5. sintesi della concorrenza degli elementi e motivazione della dichiarazione d'interesse;
 - 6. riferimenti bibliografici aggiornati.

Si raccomanda inoltre di corredare la relazione storico-artistica con le fotografie dell'opera in formato ad alta risoluzione.

Si confida nel puntuale adempimento di quanto sopra indicato.

Il funzionario amministrativo (dr.ssa Lia Montereale)

Il funzionario storico dell'arte (dr. Paolo Castellani)

II dirigente del Servizio IV (dr.ssa Stefania Bisaglia)

> IL DIRETTORE GENERALE dott. Luigi LAROCCA

¹ Per esempio, l'interesse storico-relazionale di cui alla lettera d), aggiuntivo rispetto a quello culturale particolarmente importante di cui alla lettera a) dell'art. 10, comma 3, del Codice.